

R.G. C.S.A.: 02/2017

Sent. N. : 02/2017

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Prof. Luca Fiorimonte	Vice Presidente
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento promosso dal sig. Giorgio Cocco nella qualità di presidente del Circolo Bocciofilo N.C.D.A. Capitino

Premesso che

- 1) in data 14.05.2017 è stato presentato dal Circolo Bocciofilo N.C.D.A. Capitino Appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo della FIB dell'8/5/2017, pubblicato il 9/5/2017;
- 2) che in quest'ultimo provvedimento il Giudice aveva comminato un punto di penalizzazione a carico della Termosolar Cagliari e, ai sensi dell'art. 60 punto 5 lettera b del regolamento di serie B, una multa di euro 150,00 a carico della società, nonché ai sensi dell'articolo 60 punto 4 lettera b, la sanzio-

ne della squalifica di un mese a carico del dirigente Giovanni Amoretti;

- 3) che la società appellante motivava l'impugnazione per inafflittività e tenuità della sanzione in riferimento alla violazione commessa. In particolare, parte ricorrente rilevava come il Giudice sportivo non avesse considerato come in casi specifici debba essere considerata l'analogia con altre federazioni affiliate al Coni che prevedono che, nel caso in cui una squadra schiererà più delle sostituzioni ammesse, deve conseguire giocoforza la sconfitta a tavolino e, come sanzione accessoria, la perdita di punti di penalizzazione in classifica. Inoltre, la ricorrente riportava (senza tuttavia specificare il numero di sentenza e l'organo che aveva emesso il provvedimento) un precedente del campionato di serie A ove erano stati inflitti punti di penalizzazione, in quanto una squadra aveva schierato un soggetto tesserato come dirigente in qualità di atleta. Infine, rilevava come fosse illogica la motivazione del Giudice sportivo, laddove questi aveva erroneamente statuito come nessun documento era derivato alla ricorrente per aver schierato tre atleti in luogo dei due ammessi dalle norme, in quanto la sostituzione era avvenuta, secondo il Giudice di prime faccie, a risultato acquisito. In conseguenza di ciò la

appellante chiedeva che venisse riformata la decisione del Giudice sportivo ed applicata alla società Termosolar Cagliari la sanzione della penalizzazione di almeno tre punti in classifica.

Visti

gli atti e i documenti depositati dalle parti ed udita all'udienza la società ricorrente ed il suo avvocato, ha emanato la seguente decisione.

Diritto

Deve innanzitutto ricordarsi gli articoli che regolano l'oggetto del contendere.

Lamenta l'appellante, infatti, che il Giudice sportivo avrebbe dovuto applicare per analogia iuris altre norme previsti in altri regolamenti equipollenti, poiché quello della FIB non prevede una specifica sanzione.

Orbene, sono pacifici ed incontestati i seguenti fatti:

- a) come la società Termosolar abbia schierato tre giocatori in luogo dei due previsti dall'articolo 3.2 del regolamento tecnico della categoria serie B (ed allo stesso modo per quello della serie A);
- b) come il predetto articolo ponga due condizioni preliminari affinché possano avvenire le sostituzioni: la previa richiesta dell'allenatore e il placet dell'arbitro;
- c) come nel referto arbitrale siano state riportate regolarmente le 3 sostituzioni.

Ciò premesso, questo Collegio deve verificare se innanzitutto la norma abbia previsto la possibilità di sanzionare tali comportamenti illeciti e, altresì, se abbia statuito le conseguenze alla violazione di tale norma cogente.

Ebbene, l'articolo 60 del regolamento di giustizia e disciplina, prevede le sanzioni per le violazioni di norme regolamentari e, al punto 2 lettera i), statuisce come siano punibili sia le mancanze che le infrazioni alle norme dello Statuto, del Regolamento Organico e, per quel che qui ci interessa, del Regolamento tecnico, oltre che di tutte le altre norme regolamentari emanate dalla Federazione.

Quindi, il "legislatore" ha previsto specificatamente la norma per la quale deve essere punita l'infrazione al regolamento tecnico (e qui è stata violata proprio una norma del regolamento tecnico).

Ed ancora, ai punti 4 e 5 dell'articolo 61 del citato Regolamento di giustizia, esista una specifica previsione sia per i tesserati (dirigenti, arbitri, tecnici, istruttori e perfino i medici federali) e sia per le società affiliate.

Quindi, contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, la sanzione è espressamente statuita dai regolamenti e, pertanto, non è necessaria alcuna analogia iuris con regolamenti di altre tre federazioni. Tale sanzioni sono quelle che il Giudice di primo grado ha inflitto, nella misura

minima prevista dal punto 4 lettera b e dal punto 5 lettera b dell'articolo 61.

Quindi, nessuna altra sanzione, volente o nolente, è possibile applicare in caso di violazione del regolamento tecnico, anche in virtù del fatto della ridotta stagione rispetto ad altri sport la cui regular season dura anche 10/11 mesi (vedi il calcio od il tennis). Applicare punti di penalizzazione costituirebbe un'ulteriore terza sanzione afflittiva che il legislatore è evidente non abbia voluto prevedere per casi di specie.

Tanto ciò è vero che nel regolamento tecnico esiste una previsione normativa afflittiva con punti di penalizzazione ma, come vedremo, costituisce un'ipotesi molto grave e tale da giustificare un'ulteriore sanzione afflittiva a mezzo punti di penalizzazione da infliggere alla società.

Infatti, l'art. 3.6 del Regolamento tecnico prevede che laddove si verifichi l'assenza di tutta la squadra o la squadra sia incompleta, dovrà esser applicata una penalità nella misura della sanzione economica di 1.000,00 Euro, della penalizzazione di 3 punti in classifica e della partita persa con il punteggio 0-16 (0-8 + 0-8).

Come si vede, pertanto, l'unica fattispecie giuridica nella quale si è voluto prevedere un'ulteriore penalizzazione con decurtazione di punti di classifica è quella sopra indicata, essendo evidente l'intento di non infliggere alcuna ulteriore sanzione alle squadre. Questo anche perché,

è bene ricordarlo, nelle gare esiste un ufficiale di gara che ha il compito e l'obbligo di controllare la regolarità della gara ed è l'unico che possa autorizzare l'ingresso in campo dei giocatori sostituiti (vedi art. 3.2 del regolamento tecnico).

Nel caso in specie, grave è stato l'errore dell'arbitro che avrebbe dovuto accorgersi che la Termosolar aveva già effettuato 2 sostituzioni ed impedire l'ingresso in campo del terzo giocatore.

Ovvio che la norma non preveda punti di penalizzazione perché proprio l'arbitro è colui il quale effettua il preventivo controllo di legittimità (nel caso in questione se permettere o meno l'ingresso in campo del terzo giocatore).

Pertanto, in conclusione, nel momento in cui l'arbitro ha ammesso l'ingresso in campo del terzo giocatore ed addirittura lo ha riportato sul referto arbitrale, egli ha violato il regolamento tecnico.

Il Giudice sportivo avrebbe quindi dovuto sanzionare anche il comportamento illecito dell'arbitro nei confronti del quale dovrebbe essere aperto un procedimento disciplinare così come nei confronti dell'allenatore, ex articolo 3.2 del regolamento tecnico e 60 punto 2 lettera i).

P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dalla Circolo Boc-

ciofilo N.C.D.A. Capitino e conferma parzialmente l'impugnato provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della FIB.

In parziale riforma della sentenza impugnata non infligge nessun punto di penalizzazione nei confronti della Termosolar Cagliari.

Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore nazionale della FIB per l'apertura di un procedimento nei confronti dell'arbitro di gara sig. Gianluca Lilliu, nonché dell'allenatore della Termosolar Cagliari sig. Marco Brucciani per la violazione degli articoli di cui alla premessa della presente sentenza.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 26.05.2017

La Corte Federale di Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Prof. Luca Fiormonte

Vice Presidente estensore



Avv. Giuseppe Emmolo

componente

